

Proc. Un. N. 206-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 206-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di **CENTRAL FOOD S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 03798850925), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ferru Davide, con sede in Sestu (CA) via Roma n. 6, non costituita

proposta da

LECCA DANIELA (C.F. LCCDNL71E62B354B), residente in Cagliari nella via Puccino n. 69, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Crotta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 9 ottobre 2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in sentenza n. 563/2025 (R.G. 2453/2020) del 07.04.2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, munita di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c., per l'importo di € 5.991,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali pari ad € 3.700,00 oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. La sentenza è stata notificata in data 29.08.2025 ed è seguita la notifica dell'atto di precetto in data 29



agosto 2025 per il pagamento del complessivo importo di euro 13.571.03.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 13 gennaio 2026, il Giudice ha invitato parte ricorrente a depositare riscontri in relazione alla assenza di beni immobili nel patrimonio della società convenuta (in liquidazione). In ottemperanza all'invito del Giudice, parte ricorrente, con nota depositata in data 2 febbraio 2026, ha prodotto l'estratto della ricerca delle risultanze catastali effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate da cui non risultano fabbricati e terreni in tutto il territorio nazionale intestati alla Central Food S.r.l.s. in liquidazione (C.F. 03798850925).

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi in giudizio non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali ed è pertanto soggetta alla liquidazione giudiziale.

4. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, "ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali,



previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, "il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice" (Cass. 24948/2019; Cass. 18137/2018).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.

Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali in un tempo ragionevole.

Nel caso di specie, la società è stata posta in liquidazione in data 27 dicembre 2023, come risulta dalla visura camerale depositata agli atti, e a distanza di oltre due anni dalla messa in liquidazione l'attivo non risulta essere stato realizzato.

Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che la società debitrice è inattiva, con partita IVA cessata in data 28 luglio 2021, e non ha depositato bilanci dal 2019. Dalla ricerca catastale effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, prodotta da parte ricorrente,



non risultano beni immobili intestati alla società debitrice in tutto il territorio nazionale.

Dall'elenco cartelle notificate dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato agli atti, emerge un debito complessivo superiore ad € 378.000,00.

In assenza di elementi attivi concreti, attuali e liquidabili in tempi compatibili con il fine della liquidazione, e in presenza di un passivo accertato e non contestato, deve affermarsi che la società in liquidazione versa in stato di insolvenza non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49 CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della CENTRAL FOOD S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Sestu (CA) via Roma 6, C.F. 03798850925;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa Claudia Luigia Murgia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 21.9.2026 ore 10.05 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante



deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI,

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
 9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
- Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 15/04/2026 .

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

